



Città di Benevento

**REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
DI
BENEVENTO**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 109 DEL 27/03/1996
AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DAL 24/04/1996 AL 9/5/1996
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DELL'11/01/2010
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 31/01/2014
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 19/02/2015

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
(OGGETTO E PROCEDURE DI APPROVAZIONE)

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 2

(Deliberazione del regolamento)

1. Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio Comunale.

Art. 3

(Modificazioni del regolamento)

1. Il regolamento del Consiglio è modificato dal Consiglio Comunale, su proposta di almeno 1/5 dei consiglieri, o della Giunta Comunale, e con le modalità di cui al precedente articolo.
2. Tutte le proposte di modifica dovranno essere sottoposte al preventivo esame dell'apposita Commissione consiliare.

Art. 4

(Efficacia del regolamento)

1. Il regolamento del Consiglio, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entra in vigore quindici giorni dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di controllo, come previsto dallo Statuto Comunale.
2. I provvedimenti amministrativi degli organi comunali non possono essere in contrasto con le disposizioni del regolamento.
3. La prassi amministrativa ha efficacia solo quando è esplicitamente richiamata dalle disposizioni del regolamento.

Art. 5

(Interpretazione del regolamento)

1. Il regolamento è interpretato secondo i criteri di interpretazione delle norme, tenendo conto delle disposizioni dello Statuto comunale.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative alla interpretazione di norme del presente regolamento sono presentate per iscritto al Presidente.
3. Il presidente incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei Capi-Gruppo.
4. Interpretazione autentica: qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei consiglieri rappresentati dai Capi Gruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio Comunale il quale decide, in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, previo esame dell'apposita Commissione.
5. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri, durante l'adunanza, relativa alla interpretazione di norme da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente.
Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i copi gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.
Quando queste non risultino immediatamente risolvibili, il Presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione ad una successiva adunanza; nei giorni seguenti attiva le procedure di cui al 3° comma.
6. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 6

(Integrazione del regolamento)

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, di Statuto ed ai principi generali dell'Ordinamento giuridico.

Art. 7

(Deposito, diffusione e pubblicazione del regolamento)

1. Copia del regolamento sarà depositata nella sala delle adunanze del Consiglio, a disposizione dei consiglieri, durante le sedute consiliari.

2. Copia del regolamento dovrà essere inviata, a cura del Segretario comunale, a tutti i consiglieri eletti, in occasione della notifica della elezione.

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI NORME GENERALI

Art. 8

(Riserva di legge)

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 9

(Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità)

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale, adottate nelle materie di cui al secondo comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono comunicate ai capi gruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo. Esse sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio.
2. Entro gli stessi termini di cui al precedente comma possono inoltre essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta comunale quando un terzo dei consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza od assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.
3. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario comunale e, per conoscenza, al Sindaco ed al comitato regionale di controllo e fatta pervenire entro il termine indicato nel precedente comma. Il Segretario comunale provvede all'invio dell'atto al comitato di controllo entro i due giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.
4. Il Segretario comunale comunica, con lettera, al primo firmatario della richiesta, l'esito del controllo sulle deliberazioni da esso richiesto.
5. All'inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dal comitato regionale di controllo, precisandone l'oggetto, le date di adozione e di annullamento e le motivazioni di quest'ultimo. Sulla comunicazione non ha luogo discussione. Un consigliere può proporre al Consiglio che l'argomento sia iscritto all'ordine del

giorno della prima adunanza ordinaria. Il Consiglio decide con votazione palese, a maggioranza dei votanti.

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 10

(Nomine e designazioni di consiglieri comunali – divieti)

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.
4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.
5. Si osservano le disposizioni stabilite dallo statuto per assicurare condizioni di pari opportunità ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell'art. 27 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 11

(Funzioni rappresentative)

1. I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie e celebrazioni indette dall'Amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La delegazione consiliare viene costituita dal Presidente.

Art. 12

(Deleghe del Sindaco)

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, può conferire delega per le funzioni previste dall'art. 10 e dall'art. 38, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ad un consigliere comunale, per l'esercizio di tali funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
2. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto delle delega che intende conferire.
3. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate e la delimitazione dell'ambito territoriale nei quali il consigliere comunale è delegato ad esercitarle. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

Art. 13

(Prerogative dei Consiglieri)

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena è adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Ciascun consigliere è responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti discussi ed approvati dal Consiglio Comunale.
3. Ogni consigliere, nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento, ha diritto di:
 - Esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e i provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - Presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni.
4. Ogni consigliere comunale può richiedere la convocazione del Consiglio. La richiesta è vincolante per il Presidente del Consiglio, se viene sottoposta da almeno 1/5 dei consiglieri in carica.

Art. 14

(Durata in carica)

1. I Consiglieri comunali durano in carica per un periodo di quattro anni, sino alla elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 15

(Formulazione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale)

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale devono essere depositati, corredati dalla rispettiva proposta di delibera, presso la Segreteria, almeno 5 giorni prima della seduta di deliberazione, durante l'orario di ufficio.
2. Diverse proposte di delibere sul medesimo punto dovranno essere presentate almeno 48 ore prima della seduta, con gli eventuali allegati.
3. Il mancato rispetto delle procedure sopra descritte comporta l'automatica soppressione del punto all'ordine del giorno.

Art. 16

(Consultazione degli atti e documenti)

1. I consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti di ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e dei relativi allegati.
2. I consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in esame, richiamati o citati.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere, nel rispetto delle leggi e dello statuto:
 - dagli uffici dell'ente, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
 - dalla Segreteria Generale, dalla direzione delle Aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del loro mandato, in esenzione di spese e diritti.
4. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi previsti specificatamente dalla legge.

Art. 17

(Indennità di presenza e rimborso spese)

1. I consiglieri hanno diritto all'indennità di presenza, nella misura prevista dalla legge, per ciascun giorno di partecipazione effettiva ai lavori del Consiglio, delle Commissioni, delle Consulte o della Conferenza dei capigruppo.
2. Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.

3. Ai consiglieri che, per incarico ricevuto dal Consiglio o dalla Giunta o per delega del Sindaco o del Presidente del Consiglio, si rechino, per ragioni del proprio mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese di soggiorno e pernottamento, debitamente documentate.
4. I consiglieri, fermo il rimborso delle spese di viaggio, possono optare, in luogo del rimborso delle spese sostenute, per l'indennità di missione prevista dalla vigenti disposizioni.

Art. 18

(Copertura assicurativa)

1. A tutti i consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, specie in ordine agli infortuni, alla responsabilità civile, ed ai danni ai propri autoveicoli, utilizzati in occasione di trasferimenti o missioni, secondo quanto stabilito dall'art. 23 della legge 27/12/85 n. 816.

Art. 19

(Rinunce ed opzioni)

1. La rinuncia e l'opzione dei consiglieri proclamati eletti dal Presidente della prima sezione elettorale o dal Presidente dell'Ufficio Centrale, sono presentate ed accettate nella prima seduta consiliare di convalida.
2. Nella stessa seduta si provvede alla surroga con il candidato, che, dopo gli eletti, ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 20

(Esercizio di incarichi dopo la cessazione della carica)

1. I consiglieri, cessati dalla carica, per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori, se il decreto di nomina del Commissario non prevede esplicitamente il contrario.

Art. 21

(Partecipazione alle sedute)

1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2. In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale, inviata dal consigliere al Presidente del Consiglio Comunale il quale deve darne notizia al Consiglio.

3. Ogni consigliere può, con lettera diretta al Presidente del Consiglio Comunale, chiedere di essere considerato in congedo per una o più sedute consecutive, fino ad un massimo di tre, senza obbligo di fornire motivazioni.
4. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta.
5. Delle giustificazioni e dei congedi si prende nota a verbale.
6. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario perché sia presa nota a verbale.
7. Gli assessori comunali sono tenuti a partecipare a tutte le sedute consiliari senza diritto di voto. Possono essere relatori su proposte di deliberazioni, intervengono nel dibattito e formulano proposte, emendamenti, mozioni, ordini del giorno.

Art. 22

(Decadenza)

1. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, di ufficio, con la maggioranza dei consiglieri assegnati, su proposta della Presidenza o di un consigliere nella prima seduta successiva a quella dell'ultima assenza.

Art. 23

(Il consigliere anziano)

1. Il consigliere anziano è il consigliere che ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.
2. In caso di parità di voti, il consigliere anziano è il più anziano di età.
3. Al consigliere anziano compete la convocazione della seduta del Consiglio nella quale si esaminano le condizioni di eleggibilità dei consiglieri. Detta convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla proclamazione.
4. Allo stesso compete, altresì, la presidenza della seduta fino all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 24

(Sedute d'urgenza ed argomenti aggiunti)

1. In caso di conclamata e straordinaria urgenza il Presidente del Consiglio può convocare il Consiglio con il solo preavviso di ventiquattro ore, anche a mezzo telegrafo.

TITOLO III

IL PRESIDENTE

Art. 25

(La prima seduta del Consiglio Comunale)

1. La prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni è convocata dal Sindaco neo-eletto ed è presieduta dal consigliere anziano, fino all'elezione del Presidente, secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, comma 4, del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri indicati dal precedente comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 26

(Il Presidente del Consiglio Comunale)

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto comunale il Consiglio, nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione del Presidente.
2. L'elezione del Presidente è effettuata dal Consiglio fra i suoi componenti, escluso il Sindaco, secondo le modalità stabilite dallo statuto.
3. Avvenuta l'elezione il Presidente assume immediatamente le sue funzioni e la seduta prosegue per la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta e per la discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, comune sostituito dall'art. 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
4. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente, secondo quanto stabilito dallo statuto.

Art. 27

(Compiti e poteri del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Per l'esercizio delle funzioni di competenza del Presidente dell'Assemblea, previste dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento, richieste dal Consiglio e dai Consiglieri e comunque connesse e conseguenti all'ufficio allo stesso attribuito, il Consiglio comunale, su proposta dello stesso Presidente, istituisce un'apposita unità organizzativa della quale fa parte, di diritto, il Vice presidente, preposta al funzionamento del Consiglio comunale e posta alle dirette dipendenze del Presidente.
3. Nel provvedimento istitutivo sono definiti il numero ed i profili professionali del personale addetto all'unità organizzativa, mediante variazione dell'organico comunale che non comporti aumento di posti e con utilizzazione di dipendenti già in servizio presso l'ente, dotati di esperienze nello specifico settore e di adeguata conoscenza delle funzioni e compiti del Comune.
4. Sul provvedimento istitutivo dell'unità organizzativa e sugli aspetti connessi, sopra indicati, viene richiesto il parere preventivo del Sindaco.
5. Il Consiglio comunale, d'intesa con il Sindaco, stabilisce la sede dell'unità organizzativa, le attrezzature e le dotazioni strumentali alla stessa necessarie.

Art. 28

(Rapporti con gli organi)

1. I rapporti di natura politico-amministrativa fra gli organi esecutivi ed il Presidente dell'assemblea sono tenuti dal Sindaco o dall'Assessore proposto a soprintendere, per suo incarico, a specifiche attività del Comune.
2. I rapporti di carattere amministrativo, giuridico e finanziario relativi agli atti da sottoporre al Consiglio comunale e ad ogni altra attività e necessità del Consiglio stesso sono tenuti dal Presidente dell'Assemblea con il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile dei servizi finanziari e con il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Per le necessità di carattere operativo tali rapporti possono essere attivati, su incarico del Presidente, dal responsabile dell'unità organizzativa di cui al precedente comma, con le modalità che saranno stabilite in relazione alle esigenze che concretamente si presentano.

Art. 29

(Compiti del Presidente)

1. Il Presidente provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.
2. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota.

Art. 30

(Poteri del Presidente)

1. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, d'intesa con il Sindaco e sentita la conferenza dei capi gruppo.
4. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, i consiglieri circoscrizionali, il collegio dei revisori dei conti, il difensore civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organi ai quali il Comune partecipa.

TITOLO IV

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 31

(Costituzione)

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno tre consiglieri.
3. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capo gruppo, entro il primo Consiglio successivo alla elezione del Presidente.
Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere di gruppo “anziano” secondo la legge.
5. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
6. Il Consigliere che si distacca dal gruppo cui è stato eletto e che non aderisce ad altro gruppo, confluisce nel gruppo misto acquisendo la prerogativa di gruppo.
7. In mancanza di elezione viene considerato come capo-gruppo il Consigliere anziano.
8. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui al terzo comma dell’art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 32

(Ipotesi di gruppo composto eccezionalmente da due soli consiglieri)

1. Nel caso in cui, in un gruppo consiliare con riferimento nazionale, originariamente composto da tre soggetti, uno dei suoi componenti se ne distacchi i rimanenti due consiglieri, ancorchè in numero inferiore al minimo, continuano a conservare la prerogativa di ‘gruppo’.

Art. 33

(Conferenza dei capi gruppo)

1. La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La conferenza dei capi gruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.
2. Il Presidente può sottoporre al parere della conferenza dei capi gruppo, prima di decidere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza. Alla riunione è invitato il Sindaco.
3. La conferenza dei capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
4. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente. Alla riunione partecipano il vice Presidente, Sindaco od il vice Sindaco, il Segretario comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente.
Per le adunanze si osservano le norme di cui all'art.
5. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte del Sindaco o da almeno tre capi gruppo.
6. La riunione della conferenza dei capi gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica.
7. I capi gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
8. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capi gruppo, la Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.
9. Delle riunioni della conferenza dei capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario comunale o di altro funzionario dallo stesso designato.

TITOLO V

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 34

(Costituzione e composizione)

1. Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire al suo interno Commissioni permanenti, in numero non inferiore a quello degli Assessorati; le materie di competenza coincideranno con quelle dei singoli assessorati.
2. Il Consiglio, inoltre, nomina e costituisce una commissione per il controllo del funzionamento e degli atti delle circoscrizioni.
3. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese nell'adunanza immediatamente successiva a quella prevista dall'art. 25 del presente Regolamento.
- 3bis. Nel caso in cui il gruppo consiliare risulta essere composto da un numero di consiglieri comunali superiore a 5 lo stesso sarà rappresentato in ogni commissione consiliare da due consiglieri comunali. Tale rappresentanza si eleverà per ogni multiplo di 5. Pertanto, per i gruppi consiliari costituiti da più di 10 consiglieri, i rappresentanti in commissione consiliare saranno tre e così via. I gruppi consiliari rappresentati in commissione da più consiglieri hanno l'obbligo di designare, nel corso della prima seduta di commissione consiliare, il capogruppo di commissione. Quest'ultimo, in sede di votazioni, esprime la rappresentanza dell'intero gruppo consiliare. In caso di assenza del capogruppo di commissione il voto del gruppo sarà espresso dall'altro componente del gruppo presente in commissione. Nel caso in cui il gruppo consiliare sia rappresentato in sede di commissione consiliare da un numero maggiore di due consiglieri, in assenza del capogruppo di commissione, il voto del gruppo sarà espresso dal consigliere da quest'ultimo designato. Ai fini del computo del numero legale per la validità delle sedute di commissione, per i gruppi rappresentati da più consiglieri, è sufficiente che uno di questi sia presente per determinare l'intera rappresentanza del gruppo.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

5. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha la facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informarne il Presidente della commissione.
6. Al sostituto spettano le identiche prerogative del titolare (diritto di voto ed indennità di presenza).

Art. 35

(Presidenza e convocazione delle commissioni)

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa in proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti rappresentati dai componenti.
2. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le Commissioni permanenti.
3. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta entro venti giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina.
4. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie.
Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente della commissione nella prima seduta successiva a quella della sua elezione.
5. Il Presidente della commissione comunica al Presidente dell'assemblea la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
6. Il Presidente dell'Assemblea rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale, al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri circoscrizionali, al collegio dei revisori dei conti, al difensore civico ed agli organismi di partecipazione popolare.
7. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
8. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno

un quinto dei consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

9. Le convocazioni di cui precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.
10. L'avviso alla convocazione viene notificato anche al Presidente del Consiglio, al Sindaco, all'Assessore al ramo, ai capi-gruppo consiliari, ed infine, anche al dirigente capo del Settore se l'argomento da trattare richiede la sua presenza. Il Presidente del Consiglio può provvedere, ove la complessità dell'argomento da trattare lo suggerisca, a chiedere, tramite i rispettivi Presidenti, la convocazione congiunta di più commissioni.
11. Le convocazioni di cui ai commi precedenti avvengono con le modalità indicate nell'art. 44 del presente regolamento.

Art. 36

(Funzionamento delle commissioni)

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.
2. Il Sindaco e i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni. Gli Assessori sono tenuti alla partecipazione, nelle materie di rispettiva competenza, qualora siano convocati dai Presidenti delle Commissioni a relazionare o discutere su determinati specifici argomenti.
3. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.

Art. 37

(Funzioni delle commissioni)

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli interventi.

Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio.
3. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente dell'assemblea può riferire all'adunanza il Presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferite al Presidente della commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
4. Le commissioni hanno potere d'iniziativa con la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente il quale trasmette quelle relative a deliberazioni al Sindaco ed alla Giunta per conoscenza ed al Segretario comunale per l'istruttoria prevista dagli art. 52, 53 e 55, comma quinto, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 53, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono – tutti o in parte – contrari, la proposta è restituita al Presidente alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purchè sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 38

(Segreteria delle commissioni verbale delle sedute – pubblicità dei lavori)

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal funzionario comunale designato dal Segretario comunale.
2. Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza in conformità al quarto comma dell'art. 12. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella

cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

3. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono custodite presso le Segreterie delle commissioni stesse.

TITOLO VI

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 39

(Commissioni d'indagine)

1. Su proposta del Presidente, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal collegio dei revisori dei conti o dal difensore civico, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del comune in altri organismi.
2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta, del collegio dei revisori, del difensore civico, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le adunanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, dalla stessa commissione.

6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto di ufficio di cui al precedente comma.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la Giunta dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione del Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 40

(Incarichi di studio)

1. Il Consiglio comunale può conferire alle commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dalla statuto, provvedo per tale specifico fine ad assicurare alle commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.
2. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la redazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

TITOLO VII

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

(GLI AVVISI E LA CONSEGNA)

Art. 41

(Competenza)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede il Consiglio.
2. Tali funzioni sono espletate, nei casi di sua assenza o impedimento, da chi sostituisce il Presidente ai sensi di legge e di Statuto.
3. La convocazione del Consiglio viene effettuata a mezzo di avvisi scritti da consegnarsi, a cura del messo comunale, al domicilio di ciascun consigliere.

Art. 42

(Sessioni del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione relative all'approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e dei conti consuntivi. Le sessioni ordinarie avranno luogo nei periodi previsti dalla legge n. 142/90 e successive modificazioni, per l'approvazione dei suddetti atti.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Presidente del Consiglio o su istanza di un quinto dei consiglieri assegnati.

Art. 43

(Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione, oltre gli argomenti da trattare, dovrà contenere::
 - a) il giorno, l'ora e il luogo di convocazione;
 - b) la sede dove si svolge la seduta consiliare;
 - c) l'indicazione della sessione, ordinaria, straordinaria, di urgenza, se la seduta è pubblica o segreta;
 - d) se l'argomento è di iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale, del Sindaco o di un quinto dei consiglieri;
 - e) la data e la firma del Presidente del Consiglio Comunale o di chi lo sostituisce legalmente.

2. Nel caso di aggiornamento della seduta, l'avviso deve essere notificato ai soli consiglieri assenti al momento della sospensione, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 44

(Notifica degli avvisi)

1. L'avviso di convocazione viene notificato, di norma, mediante messaggio di posta elettronica certificata (PEC). A tal fine, i Consiglieri entro 10 giorni dal loro insediamento, devono comunicare alla Segreteria generale del Comune l'indirizzo di PEC presso il quale intendono ricevere gli avvisi, ovvero devono chiedere al Comune l'istituzione di un indirizzo a ciò dedicato.
2. I Consiglieri che ne facciano richiesta ricevono gli avvisi di convocazione presso il loro domicilio, o altro domicilio all'uopo eletto, con notifica tramite il messo comunale o con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con consegna a mani proprie tramite personale comunale di ciò incaricato.

Art. 45

(Termine per la notifica degli avvisi)

1. L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
2. In tali termini sono inclusi i giorni festivi.
3. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 46

(Termine ridotto per convocazione di urgenza)

1. Il Presidente può, altresì, disporre, per motivi di somma urgenza, ed in via eccezionale, la convocazione del Consiglio Comunale con preavviso di almeno 24 ore.

TITOLO VIII

ORDINE DEL GIORNO

CAPO I

(L'ORDINE DEL GIORNO)

Art. 47

(Ordine del giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio, sia essa ordinaria che straordinaria, costituisce l'ordine del giorno dei lavori.
2. Esso deve essere compilato in modo da consentire ai consiglieri comunali di conoscere esattamente gli argomenti che verranno trattati.
3. La compilazione dell'ordine del giorno e la determinazione della data delle sedute consiliari spetta solo al Presidente del Consiglio Comunale, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 25 riservata ai consiglieri.
4. Spetta al Presidente del Consiglio Comunale il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno, per propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo art. 43.
5. Nell'ordine del giorno devono essere elencati gli argomenti da trattarsi in seduta pubblica e quelli da trattarsi in seduta segreta.
6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio vanno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune. Il Presidente del Consiglio Comunale può disporre la divulgazione delle adunanze a mezzo di appositi manifesti da affiggersi negli spazi pubblici.

Art. 48

(Iscrizione nell'ordine del giorno)

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco, quale capo dell'amministrazione, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai consiglieri comunali.
2. Le proposte, avanzate dai consiglieri, da trattarsi in Consiglio, vanno presentate per iscritto al Segretario Generale, il quale curerà che siano protocollate ed inoltrate al Presidente del Consiglio Comunale, rilasciando ricevuta dell'avvenuto deposito.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale può decidere di non iscrivere la proposta dei consiglieri all'ordine del giorno del Consiglio qualora non ravvisi la competenza, da parte di quest'organo, a trattare l'argomento. Di tale

decisione deve dare comunicazione scritta al primo firmatario entro 10 giorni da quello in cui la proposta è pervenuta.

4. I consiglieri interessati hanno diritto, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, in sede di comunicazioni, di chiedere al Consiglio che si pronunci per la iscrizione della proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge o di regolamento. A questo fine dovrà essere fatta richiesta scritta al Presidente del Consiglio Comunale, almeno quarantotto ore prima di quella fissata per l'adunanza ed il Presidente del Consiglio Comunale deve immediatamente depositare la richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni.
5. Il Consiglio decide a maggioranza e, qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla, assieme ad altre che siano state eventualmente prospettate.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza successiva alla proposta, gli argomenti dei quali venga richiesta la trattazione, e la richiesta sia formulata da almeno un quinto dei consiglieri in carica.

Art. 49

(Pareri delle commissioni)

1. Per tutte le proposte iscritte all'ordine del giorno dei lavori consiliari, è richiesta il preventivo esame da parte della Commissione Consiliare competente.

TITOLO IX

SEDE, ADUNANZE, DISCUSSIONE

CAPO I

(SEDE E ADUNANZE)

Art. 50

(Sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio si tengono nell'apposita sala, in Municipio, secondo le norme contenute nel titolo II° dello Statuto.

Art. 51

(Presidenza ordinaria della seduta)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale presiede, di diritto, le sedute del Consiglio.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale in carica, la Presidenza spetta al vice Presidente del Consiglio Comunale, e, ove anche questi sia assente o impedito, al consigliere anziano.

CAPO II

(POTERI DEL PRESIDENTE)

Art. 52

(Poteri del Presidente)

1. Il Presidente dell'assemblea consiliare assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli argomenti, che avviene secondo l'ordine prestabilito: fa osservare la legge, lo Statuto e il presente regolamento; concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.
2. Il Presidente mantiene l'ordine dell'assemblea e fa osservare le leggi, lo Statuto e i regolamenti.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira ai criteri di imparzialità, di efficienza e interviene in difesa delle prerogative del Consiglio che rappresenta e dei singoli consiglieri.
4. Il Presidente apre e chiude i lavori consiliari.
5. Sospende i lavori consiliari in caso di tumulto o di discussioni che impediscono il normale svolgimento dei lavori.

CAPO III
(SCRUTATORI)

Art. 53

(Nomina ed attribuzione degli scrutatori)

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni sia pubbliche che segrete.
2. La minoranza deve essere sempre rappresentata con un proprio consigliere fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni, sia esse pubbliche che segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
5. Nel caso di scrutinio segreto, la presenza e l'assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
6. Le schede della votazione, dopo la proclamazione dei risultati, vengono distrutte a cura del Presidente o del Segretario Generale.
7. Le schede contestate o annullate sono vidimate da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
8. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.
9. Nelle votazioni palesi, l'assenza o il non intervento degli scrutatori, non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni o delle deliberazioni.

CAPO IV
(SEDUTE)

Art. 54

(Validità delle sedute)

1. Nell'ora indicata e con una tolleranza massima di 30 minuti sull'avviso di convocazione, il Presidente dispone che si proceda improrogabilmente all'appello nominale dei presenti al fine di accertare la validità della seduta.
2. Constatato il numero legale, la dichiara aperta introducendo i punti all'ordine del giorno, secondo la successione prevista dalla convocazione.

Art. 55

(Verifica del numero legale)

1. Una volta raggiunto il numero legale dei consiglieri presenti, questo si dà per presunto per tutto il corso della seduta, fatta salva la facoltà, di ciascun consigliere, di chiederne la verifica.
2. La votazione comporta automaticamente la verifica del numero legale. Qualora nel corso della seduta ed a seguito di richiesta di verifica, venisse a mancare il numero legale, il Presidente rinvia i lavori consiliari.

Art. 56

(Sedute pubbliche)

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche.
2. Le nomine dei membri di Commissioni esterne al Consiglio Comunale, dei rappresentanti del Comune in altri enti, dei revisori dei conti, hanno luogo in seduta pubblica ed a voto segreto.

Art. 57

(Sedute segrete)

1. La seduta del Consiglio non può essere mai pubblica quando si debbano trattare questioni concernenti persone, che comportino apprezzamenti su meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità, oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamenti, punizioni, promozioni, o che, comunque, comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.
2. Quando, nella trattazione di un affare in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorchè l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere ed a maggioranza di voti espressa in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con indicazione esplicita, ma succinta, di motivi.
3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio e la sola struttura di Segreteria Generale, vincolati al segreto di ufficio.

Art. 58

(Sedute aperte)

1. Quando particolari motivi di interesse sociale lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del Consiglio Comunale può indire una seduta aperta del Consiglio nella sua sede o in altra ritenuta idonea.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, delle Circoscrizioni, di altri Comuni e delle forze sociali politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere.
3. Le persone invitate hanno diritto di parola, nei limiti e con le modalità impartiti dalla Presidenza all'inizio della seduta.
4. Durante le sedute aperte del Consiglio non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO V

(PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E DI SOGGETTI ESTERNI)

Art. 59

(Ammissione di rappresentanti del Comune e di funzionari in aula)

1. I revisori dei conti sono tenuti a partecipare ai lavori consiliari in tutte quelle sedute in cui si trattano l'approvazione del bilancio annuale, pluriennale, le relative variazioni, l'adozione di piani finanziari e l'approvazione del conto consuntivo.
2. Il Presidente può invitare, per relazionare ed assistere i relatori, i presidenti di aziende municipalizzate, di istituzioni, i rappresentanti del Comune in seno ad enti, consorzi, società a partecipazione comunale, nonché consulenti e professionisti, incaricati di progettazioni o studi, elaborati per conto dell'Amministrazione Comunale.

Art. 60

(Partecipazione dei dirigenti di servizio del Comune ai lavori consiliari)

1. Alle sedute consiliari hanno l'obbligo di partecipare i dirigenti dei settori competenti per i punti in discussione.
2. Il Presidente può, altresì, convocare per la partecipazione ai lavori del Consiglio, anche i dirigenti sia per assistere i relatori, sia per relazionare su determinati argomenti in discussione.

3. Qualora, nel corso della seduta, sulla proposta di delibera, vengano proposte ed accettate modifiche che richiedono l'espressione di nuovi pareri, il Presidente ne curerà l'acquisizione, ove possibile, dai dirigenti e dal Segretario Generale.

Art. 61

(Partecipazione ai lavori del Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale partecipa ai lavori consiliari, ne redige il verbale, coadiuvato dal vice segretario e dal personale di segreteria.
2. Su tutte le proposte di deliberazione, il Segretario Generale esprime il suo parere di legittimità.
3. Qualora, nel caso della seduta, siano presenti emendamenti alla proposta iniziale, il Presidente richiede il parere di legittimità al Segretario. Se gli emendamenti proposti richiedono un ulteriore esame di legislazione e giurisprudenza, che il Segretario non può effettuare all'istante, dispone il rinvio della trattazione ad altra seduta.
4. Qualora l'emendamento interessi sia le entrate che le uscite del Bilancio, ed il Ragioniere, cui spetta fornire il parere e dare la relativa attestazione di copertura finanziaria, non sia presente in aula o non possa attestare al momento la copertura finanziaria, il Presidente dispone il rinvio dell'argomento in discussione.

CAPO VI

(DISCIPLINA DELLE SEDUTE E DISCUSSIONE)

Art. 62

(Disciplina delle sedute)

1. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti loro riservati.
2. I consiglieri che intendono parlare, ne fanno richiesta al Presidente.
3. Gli interventi devono essere brevi e non possono consistere esclusivamente nella lettura di un testo preordinato.
4. Su ciascun argomento ciascun consigliere può intervenire per un tempo massimo di 10 minuti.
E', tuttavia, facoltà dei gruppi riservare il tempo consentito ai singoli suoi componenti ad uno o più rappresentanti del gruppo stesso.
5. E', comunque, facoltà del Presidente disporre, in casi di particolare rilevanza, deroghe al principio suesposto.

6. Al rappresentante dell'Amministrazione è concesso un tempo doppio rispetto a quello stabilito per i Consiglieri.
7. Nessun consigliere può essere interrotto durante il suo intervento e il Presidente può soltanto richiamarlo, invitandolo a non uscire dall'argomento in discussione ed a concludere l'esposizione.
8. Nel caso in cui il consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente può togliergli la parola.
9. E' concessa ad ogni Consigliere la possibilità di replica nel limite di cinque minuti.
10. Fatto salvo il diritto di replica dei Consiglieri, l'intervento del Sindaco chiude la discussione sui singoli punti.

Art. 63

(Disciplina dei consiglieri)

1. I consiglieri in aula devono tenere un comportamento consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.
2. Qualora il consigliere mantenga un comportamento scorretto, o pronunci parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine.

Art. 64

(Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte dei disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata, presa a maggioranza del Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
3. Salva espressa decisione del Consiglio, nessuna persona estranea può accedere, durante la seduta, alla parte riservata ai consiglieri. Sono ammessi solo i revisori dei conti, i funzionari comunali la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta, nonché i rappresentanti della stampa.

Art. 65

(Ordine di discussione degli argomenti)

1. Qualora nel corso della seduta se ne ravvisi la necessità, il Presidente può proporre una inversione nella trattazione degli argomenti.
2. Tale facoltà è riservata anche ai singoli consiglieri.
3. Sulla proposta di inversione può intervenire un consigliere a favore ed uno contro.
4. La proposta deve essere approvata dal Consiglio, a maggioranza.

Art. 66

(Questione pregiudiziale e sospensiva)

1. La questione pregiudiziale può essere proposta da qualsiasi consigliere prima dell'inizio della discussione nel merito, chiedendone il ritiro dall'ordine del giorno.
2. La sospensiva può essere proposta da qualsiasi consigliere, anche nel corso del dibattito, con la richiesta di rinvio dell'argomento ad altra seduta.
3. Su entrambe le questioni, decide il Consiglio a maggioranza.

Art. 67

(La discussione degli argomenti)

1. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno viene illustrato dal relatore.
2. Questi potrà anche rinviare alla relazione scritta, qualora sia stata inviata a tutti i consiglieri. I Presidenti delle Commissioni possono relazionare sui lavori della Commissione.
3. La discussione si apre, successivamente, seguendo l'ordine di iscrizione al dibattito.

Art. 68

(Emendamenti)

1. Gli emendamenti possono essere presentati nel corso del dibattito e, comunque, prima della votazione. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente della seduta, il quale è tenuto a darne lettura prima della messa in votazione.
2. La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originale e gli emendamenti devono essere votati secondo l'ordine di presentazione.
3. L'approvazione di un emendamento contrastante con un elemento successivo fa decadere automaticamente quest'ultimo.

4. Possono essere presentati, nel corso della seduta, emendamenti verbali di limitata portata e tali da non modificare la proposta originale. La valutazione è, comunque, riservata al Presidente della seduta.

Art. 69

(Fatto personale)

1. Sussiste “fatto personale” quando ad un componente del Consiglio vengano attribuiti fatti od opinioni che egli considera non rispondenti a verità.
2. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne la ragione e il Presidente decide circa il suo fondamento; se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, decide il Consiglio con votazione palese, senza discussione. L'intervento per fatto personale non può avere durata superiore a 5 minuti.
3. Non è ammesso, col pretesto del “fatto personale”, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

CAPO VII

(INTERPELLANZE, MOZIONI, RISOLUZIONI, ORDINI DEL GIORNO)

Art. 70

(L'interrogazione)

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o, se il fatto risulta vero, quali provvedimenti abbia già adottato o intenda adottare l'Amministrazione comunale.
2. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro e conciso e va presentata per iscritto.

Art. 71

(L'interpellanza)

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco, per conoscere i motivi della condotta della amministrazione od i suoi intendimenti su un determinato argomento.
2. Per la presentazione delle interpellanze, si osservano le modalità previste nel precedente articolo per le interrogazioni.

3. Le interpellanze possono essere, altresì, discusse nella competente Commissione consiliare e, ove non ricevano in tale sede adeguate risposta da parte dell'Amministrazione, vengono discusse in Consiglio.

Art. 72

(Risposta alle interrogazioni ed interpellanze)

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, fissa il calendario mensile delle sedute consiliari per la risposta alle interrogazioni ed interpellanze. Per la validità di tali sedute non è richiesto il numero legale.
2. Dell'interrogazione od interpellanza dà lettura il Presidente del Consiglio, senza possibilità, per l'interrogante, di integrare o modificare il testo presentato.
3. Il solo interrogante (o uno degli interroganti, in caso di presentazione collegiale) al termine della risposta dell'Amministrazione può, nel tempo massimo di 5 minuti, dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta.
4. La mancata presenza in aula dell'interrogante equivale ad espressa rinunzia all'interrogazione od interpellanza.
5. Sulle interrogazioni od interpellanze non c'è dibattito.

Art. 73

(Discussione delle interpellanze e trasformazione in mozione)

1. L'interpellanza viene illustrata dal primo firmatario e ad essa viene data risposta dal Sindaco o dall'assessore delegato competente.
2. Se l'interpellante si dichiara non soddisfatto della risposta e intende promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, deve presentare una mozione che consiste in una formale proposta di deliberazione che riguarda materie di competenza del Consiglio e deve essere presentata per iscritto. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione, salvo che ragioni d'urgenza non suggeriscano l'immediata trattazione.
3. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi e votati osservando le norme del presente regolamento.
4. Le mozioni, comportano, a conclusione del dibattito, l'adozione di un voto deliberativo.

Art. 74

(Ordine del giorno)

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio, o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni, di interesse locale o nazionale, che investono problemi politici economici e sociali di carattere generale.
2. Il consigliere proponente, dopo aver consegnato copia dell'ordine del giorno al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti dei gruppi consiliari, ne dà lettura ed illustrazione ai presenti.
3. Ogni capo-gruppo può intervenire al fine di precisare le singole posizioni nel tempo limite di 10 minuti. A conclusione del dibattito, riassunto dal Presidente del Consiglio, si procederà alla votazione conclusiva.

Art. 75

(Chiusura della discussione)

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri ed i rappresentanti dell'Amministrazione che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.
2. Successivamente, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a 5 minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo-gruppo, hanno diritto anch'essi ad intervenire al fine di precisare la loro posizione. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I consiglieri che dichiarano di partecipare alla votazione sono dichiarati astenuti, se non si allontanano dall'aula.
4. Nessuno può intervenire allorché è iniziata la votazione, ne può essere concesso ritornare sull'argomento dopo l'esito dello scrutinio.

Art. 76

(Rinvio della seduta ad altro giorno)

1. Quando non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente, sentiti i capi gruppo, sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.

2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di ritiro e celebrato entro 15 giorni. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto nell'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i consiglieri almeno 48 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che viene considerata seduta di prima convocazione.

CAPO VIII (LA VERBALIZZAZIONE)

Art. 77 (Redazione del verbale)

1. Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare le opinioni espresse e le deliberazioni adottate dal Consiglio.
2. Il Segretario o il verbalizzante, salvo i casi previsti dalla legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze. Per la stesura degli stessi, il Segretario od il verbalizzante, od il vice Segretario, possono essere coadiuvati da impiegati della segreteria od anche da personale esterno addetto alle operazioni di registrazione e trascrizione dello svolgimento della seduta.

Art. 78 (Contenuto del verbale)

1. Il processo verbale deve fare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e deve contenere il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, nonché il numero dei voti favorevoli (e dei singoli nominativi), contrari ed astenuti su ogni proposta.
2. Da esso deve risultare se la seduta sia stata pubblica, segreta, o <aperta>, se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.
3. Gli interventi e le dichiarazioni espresse dai consiglieri nel corso delle discussioni, sono riportati in modo sintetico.
4. Ove si sia provveduto alla registrazione dei dibattiti e lo si reputi opportuno, il testo degli interventi viene trascritto da personale incaricato ed allegato all'originale dell'atto deliberativo.
5. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente nel verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della lettura al Consiglio.

6. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per il loro integrale inserimento nel verbale.
7. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone (o recar discredito alla amministrazione), salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
8. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi gli interessi dell'ente rispetto ai terzi.

Art. 79

(Firma del verbale)

1. I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
2. La firma del Segretario attesta l'autenticità e l'esattezza del verbale, salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di lettura e approvazione dello stesso, nella successiva seduta del Consiglio.

Art. 80

(La registrazione delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio, di norma, sono registrate su nastro magnetico, per essere successivamente trascritte; potrà disporsi altresì l'installazione e/o utilizzo di supporti audiovisivi anche al fine di creare un archivio video e audio delle sedute consiliari.
2. Non si potrà accedere alla registrazione delle sedute segrete da parte di estranei al Consiglio ed alla Amministrazione attiva.

Art. 81

(Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale)

1. Il verbale viene depositato, a disposizione dei consiglieri, cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. Ogni volta che un consigliere lo richiede, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede modifiche o rettificazioni.
3. Ultimata la lettura, il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni relative al verbale e, ove nessuno si pronunci, il verbale si intende approvato all'unanimità.

4. Se un consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito a verbale.
5. Nel formulare le proposte di rettifica, non è consentito riprendere o ripetere in alcun modo la discussione già effettuata.
6. Formulata una proposta di rettifica, il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.
7. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.
8. Gli organi dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio, a cura del Segretario.
9. Il Segretario provvede al rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri.

TITOLO X
LE VOTAZIONI

CAPO I
(VOTAZIONI E RISULTATI)

Art. 82
(Forme di votazioni)

1. Le votazioni di norma sono:
 - a) palesi;
 - b) segrete;
 - c) con sistema elettronico.
2. Sono votazioni palesi quelle:
 - per appello nominale. I consiglieri sono chiamati a rispondere “si” o “no”, oppure dichiarare di astenersi. La chiamata dei consiglieri avviene in ordine alfabetico. Si procede alla votazione per appello nominale su richiesta di almeno 7 consiglieri o su richiesta della Presidenza.
 - per alzata di mano. Coloro che approvano la proposta, devono alzare la mano
 - per acclamazione. La proposta è da intendersi approvata quando nessun consigliere dissente o fa obiezioni.
3. Sono votazioni segrete quelle:
 - per schede segrete. Ogni consigliere esprimerà il proprio voto scrivendo “si” o “no”; se si tratta di nomina, si scriverà il nome od i nomi di coloro che si vogliono nominare. Gli astenuti sono coloro che dichiarano di non partecipare al voto o rifiutano la scheda.
4. La votazione palese si applica, in linea di principio, a tutte le votazioni.
5. Si farà ricorso alla votazione segreta allorché questa riguardi persone, o qualità delle stesse, che devono essere valutate discrezionalmente.
6. Le schede relative alla votazione segreta sono distrutte, a cura del Segretario, subito dopo l'avvenuta proclamazione del risultato e sempre che non sorga contestazione. In quest'ultimo caso le schede, dopo che è stato redatto il verbale, sono conservate in plico sigillato a cura del Segretario, e disponibili per i conseguenti provvedimenti.

Art. 83

(Votazione per divisione)

1. E' possibile, a richiesta di almeno 8 consiglieri o del Presidente della seduta, procedere a "votazione per divisione" delle singole parti di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, il Consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale. Analoga procedura potrà essere adottata anche per l'approvazione di ordini del giorno.

Art. 84

(Astensione obbligatoria dal voto)

1. Il consigliere deve astenersi obbligatoriamente dal voto quando si tratta di deliberare su qualsiasi materia di interesse proprio, dei suoi congiunti ed affini, sino al quarto grado.
2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
3. I consiglieri, obbligati ad astenersi e ad assentarsi, ne informano il Segretario che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art. 85

(Astensione obbligatoria da attività collegate con l'ente)

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte, a servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate, conferite dal Comune, dalle aziende, i consorzi, le istituzioni e le società per azioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati, o comunque soggetti a vigilanza.

Art. 86

(Maggioranze richieste)

1. La legge disciplina le ipotesi di approvazione con maggioranza qualificata, assoluta o relativa. Il Presidente, prima di porre in votazione l'argomento, dà comunicazione del tipo di maggioranza necessaria previa consultazione col Segretario Generale.

Art. 87

(Divieto di interventi durante le votazioni)

1. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Art. 88

(Esito delle votazioni)

1. All'inizio di ogni seduta, devono essere nominati tre scrutatori con le modalità dell'art. 30. E' compito dei consiglieri scrutatori assistere il Presidente del Consiglio e il Segretario nella determinazione dei consiglieri presenti e nel conteggio dei voti espressi. Per le votazioni a scrutinio segreto, ai consiglieri scrutatori competerà lo spoglio delle schede.
2. I consiglieri che si astengono dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti (verificare Statuto).
3. I consiglieri che non partecipano alla votazione, debbono assentarsi dall'aula, previa comunicazione, e non si computano nel numero dei presenti.
4. Le schede bianche, o non leggibili, si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. In caso di parità dei voti, la proposta si intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei presenti, i voti favorevoli e contrari alla proposta, e quello degli astenuti.

Art. 89

(Votazioni per il bilancio dei mutui)

1. Il bilancio di previsione, quando prevede l'assunzione di mutui, deve essere approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 90

(La mozione di sfiducia)

1. La "mozione di sfiducia" deve essere adeguatamente motivata, sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, e messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Essa va votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio, della Giunta e alla decadenza del Sindaco.

Art. 91

(Le dimissioni del Sindaco e lo stato di crisi)

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco causano lo "stato di crisi". In detta ipotesi la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, ma tali organi collegiali restano in carica sino al loro rinnovo, con pieni poteri.
2. Le dimissioni del Sindaco, che vanno rassegnate nelle mani del Presidente del Consiglio Comunale, divengono irrevocabili dopo 20 giorni dalla loro presentazione.

TITOLO XI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE PROMOZIONE – RAPPORTI

Art. 92

(Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni)

1. Il Consiglio comunale promuove, in conformità allo statuto, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione con le iniziative a tal fine ritenute idonee secondo l'apposito regolamento comunale.
2. Le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, dalle loro associazioni o dagli organismi che le riuniscono, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità, sono sottoposte dal Presidente alla commissione consiliare competente per materia e, dopo l'istruttoria della stessa, assegnate al competente organo collegiale che adotta motivata decisione da inviarsi ai presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
3. La commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta ed a fornire chiarimenti ed illustrazioni.
4. Per le istanze, petizioni e proposte presentate dai cittadini, le comunicazioni sono effettuate alla persona designata nel documento inviato al Comune. In mancanza vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne informazione agli altri presentatori.
5. La partecipazione delle associazioni agli atti di programmazione finanziaria ed ogni altro rapporto delle stesse con il Consiglio comunale avviene secondo quanto stabilito dal regolamento per la partecipazione dei cittadini all'amministrazione.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 93

(Motivazioni – effetti)

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto qualora si verifichino le condizioni previste e regolate dall'Art. 39 della Legge 8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni.
2. Verificandosi le condizioni previste dal primo comma , lett. b), n. 1, del predetto art. 39, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle nuove elezioni, secondo quanto stabilito dall'art. 37 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 e previsto dal presente regolamento.
3. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 94

(Entrata in vigore - diffusione)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla approvazione della relativa delibera consiliare da parte del Co.Re.Co.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.
3. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ai consiglieri comunali in carica.
4. Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
5. Il Sindaco dispone l'invio di una copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al collegio dei revisori dei conti, al difensore civico, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti od ai quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi, eletti dal Consiglio, attualmente in carica.
6. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

(OGGETTO E PROCEDURE DI APPROVAZIONE)

Art. 1 – (Oggetto del regolamento)	3
Art. 2 – (Deliberazione del regolamento)	3
Art. 3 – (Modificazioni del regolamento)	3
Art. 4 – (Efficacia del regolamento)	3
Art. 5 – (Interpretazione del regolamento)	4
Art. 6 – (Integrazione del regolamento)	4
Art. 7 – (Deposito, diffusione e pubblicazione del regolamento)....	4

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI NORME GENERALI

Art. 8 – (Riserva di legge)	6
Art. 9 – (Diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta al controllo preventivo di legittimità)	6

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 10 – (Nomine e designazioni di consiglieri comunali – divieti)	7
Art. 11 – (Funzioni rappresentative)	7
Art. 12 – (Deleghe del Sindaco)	8
Art. 13 – (Prerogative dei Consiglieri)	8
Art. 14 – (Durata in carica)	8
Art. 15 – (Formulazione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale)	9
Art. 16 – (Consultazione egli atti e documenti)	9
Art. 17 – (Indennità di presenza e rimborso spese)	9
Art. 18 – (Copertura assicurativa)	10
Art. 19 – (Rinunce ed opzioni)	10
Art. 20 – (Esercizio di Incarichi dopo la cessazione della carica)	10
Art. 21 – (Partecipazione alle sedute)	10
Art. 22 – (Decadenza)	11

Art. 23 – (Il consigliere anziano)	11
Art. 24 – (Sedute d’urgenza ed argomenti aggiunti)	11

TITOLO III

IL PRESIDENTE

Art. 25 – (La prima seduta del Consiglio Comunale)	12
Art. 26 – (Il Presidente del Consiglio Comunale)	12
Art. 27 – (Compiti e poteri del Presidente)	13
Art. 28 – (Rapporti con gli organi)	13
Art. 29 – (Compiti del Presidente)	14
Art. 30 – (Poteri del Presidente)	14

TITOLO IV

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 31 – (Costituzione)	15
Art. 32 – (Ipotesi di gruppo composto eccezionalmente da due soli consiglieri)	15
Art. 33 – (Conferenza dei capi gruppo)	16

TITOLO V

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 34 – (Costituzione e composizione)	17
Art. 35 – (Presidenza e convocazione delle commissioni)	18
Art. 36 – (Funzionamento delle commissioni)	19
Art. 37 – (Funzioni delle commissioni)	19
Art. 38 – (Segreteria delle commissioni verbale delle sedute – pubblicità dei lavori)	20

TITOLO VI

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 39 – (Commissioni d’indagine)	21
Art. 40 – (Incarichi di studio)	22

TITOLO VII
LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

(GLI AVVISI E LA CONSEGNA)

Art. 41 – Competenza)	23
Art. 42 – (Sessioni del Consiglio)	23
Art. 43 – (Contenuto dell’avviso di convocazione)	23
Art. 44 – (Notifica degli avvisi)	24
Art. 45 – (Termine per la notifica degli avvisi)	24
Art. 46 – (Termine ridotto per convocazione di urgenza)	24

TITOLO VIII

ORDINE DEL GIORNO

CAPO I

(L’ORDINE DEL GIORNO)

Art. 47 – (Ordine del giorno)	25
Art. 48 – (Iscrizione nell’ordine del giorno)	25
Art. 49 – (Pareri delle Commissioni)	26

TITOLO IX

SEDE, ADUNANZE, DISCUSSIONE

CAPO I

(SEDE E ADUNANZE)

Art. 50 – (Sede delle adunanze)	27
Art. 51 – (Presidenza ordinaria della seduta)	27

CAPO II

(POTERI DEL PRESIDENTE)

Art. 52 – (Poteri del Presidente)	27
---	----

CAPO III

(SCRUTATORI)

Art. 53 – (Nomina ed attribuzione degli scrutatori)	28
---	----

CAPO IV
(SEDUTE)

Art. 54 – (Validità delle sedute)	28
Art. 55 – (Verifica del numero legale)	29
Art. 56 – (Sedute pubbliche)	29
Art. 57 – (Sedute segrete)	29
Art. 58 – (Sedute aperte)	30

CAPO V

(PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E DI SOGGETTI ESTERNI)

Art. 59 – (Ammissione di rappresentanti del Comune e di funzionari in aula)	30
Art. 60 – (Partecipazione dei dirigenti di servizio del Comune ai lavori Consiliari)	30
Art. 61 – (Partecipazione ai lavori del Segretario Generale)	31

CAPO VI

(DISCIPLINA DELLE SEDUTE E DISCUSSIONE)

Art. 62 – (Disciplina delle sedute)	31
Art. 63 – (Disciplina dei consiglieri)	32
Art. 64 – (Comportamento del pubblico)	32
Art. 65 – (Ordine di discussione degli argomenti)	33
Art. 66 – (Questione pregiudiziale e sospensiva)	33
Art. 67 – (La discussione degli argomenti)	33
Art. 68 – (Emendamenti)	33
Art. 69 – (Fatto personale)	34

CAPO VII

(INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, RISOLUZIONI,
ORDINI DEL GIORNO)

Art. 70 – (L'interrogazione)	34
Art. 71 – (L'interpellanza)	34
Art. 72 – (Risposta alle interrogazioni ed interpellanze)	35
Art. 73 – (Discussione delle interpellanze e trasformazione in mozione)	35
Art. 74 – (Ordini del giorno)	36
Art. 75 – (Chiusura della discussione)	36
Art. 76 – (Rinvio della seduta ad altro giorno)	36

CAPO VIII

(LA VERBALIZZAZIONE)

Art. 77 – (Redazione del verbale)	37
Art. 78 – (Contenuto del verbale)	37
Art. 79 – (Firma del verbale)	38
Art. 80 – (La registrazione delle sedute)	38
Art. 81 – (Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale)	38

TITOLO X

LE VOTAZIONI

CAPO I

(VOTAZIONI E RISULTATI)

Art. 82 – (Forme di votazioni)	40
Art. 83 – (Votazione per divisione)	41
Art. 84 – (Astensione obbligatoria dal voto)	41
Art. 85 – (Astensione obbligatoria da attività collegate con l'ente)	41
Art. 86 – (Maggioranze richieste)	41
Art. 87 – (Divieto di interventi durante le votazioni)	41
Art. 88 – (Esito delle votazioni)	42
Art. 89 – (Votazioni per il bilancio ed i mutui)	42
Art. 90 – (La mozione di sfiducia)	42
Art. 91 – (Le dimissioni del Sindaco e lo stato di crisi)	43

TITOLO XI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – PROMOZIONE – RAPPORTI

Art. 92 – (Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni)	44
---	----

TITOLO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 93 – (Motivazioni – effetti)	45
Art. 94 – (Entrata in vigore – diffusione)	45

